

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****18.10.2006****N. 56****Revoca Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1161 del 31.10.1988****“Misure cautelari contro la trichinellosi nei cinghiali selvatici”.****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, che all’articolo 35, comma 11, nel caso di prelievo venatorio di cinghiali, dispone, tra l’altro, l’obbligo che l’avvenuta cattura di ogni cinghiale sia segnalata a mezzo lettera raccomandata alla Provincia con l’esibizione dell’attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici;

Considerato che l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 1161 del 31 ottobre 1988, pone l’obbligo sul territorio regionale di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni di cinghiali abbattuti durante la caccia, prima dell’immissione al consumo alimentare;

Considerato che tale obbligo conseguiva alla necessità di accertare la presenza della trichinella spiralis nelle carni dei cinghiali, ai fini di prevenire una possibile diffusione di tale parassita;

Tenuto conto che in Regione Liguria dal 2002 ad oggi sono stati effettuati esami trichinoscopici su circa 60.000 cinghiali cacciati, con esito costantemente negativo;

Considerato che l’obbligo dell’esame trichinoscopico su ogni cinghiale cacciato durante la stagione venatoria sussiste, al di fuori della Liguria, nelle Regioni Umbria e Sardegna, per particolari condizioni epidemiologiche locali del loro territorio;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 2075/2005 definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni e stabilisce nuovi metodi per la ricerca delle trichine nelle carni, sostituendo il vecchio metodo trichinoscopico con metodi più complessi che prevedono la digestione enzimatica delle carni macellate;

Considerato altresì che le disposizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il soprarichiamato Regolamento (CE) n. 2075/2005, entrambi applicabili dal 1° gennaio 2006, non si applicano alla selvaggina cacciata ai fini di autoconsumo ovvero fornita direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Tenuto conto delle fondate preoccupazioni espresse dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con nota della Sezione di Savona, prot. n. 00010926 del 10.7.2006, in ordine agli effetti per i Laboratori dell’Istituto derivanti dall’obbligo di far fronte alle richieste di esami trichinoscopici che conseguono all’apertura della stagione venatoria e delle negative ricadute sullo svolgimento delle altre attività analitiche dell’Istituto, con prevedibili gravi ritardi o interruzioni dei servizi;

Ritenuto che, alla luce delle risultanze negative dei controlli effettuati dal 2002 ad oggi, in ragione di circa 60.000 esami, non sembrano sussistere evidenze epidemiologiche tali da motivare la continuazione della pratica dell’esame trichinoscopico su tutti gli esemplari di cinghiali cacciati sul territorio regionale;

Ritenuto tuttavia, per ragioni precauzionali in ragione della presenza nel settore alpino della trichina in volpi e roditori selvatici, di mantenere un monitoraggio sui cinghiali cacciati nella sola provincia di Imperia e di stabilire che il Servizio regionale Prevenzione ne definisce la durata e le modalità;

**O R D I N A**

E’ revocata – per le motivazioni di cui in premessa – l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1161 del 31 ottobre 1988, con la quale si disponeva l’obbligo dell’esame trichinoscopico sulle carni dei cinghiali abbattuti durante la caccia, prima dell’immissione al consumo alimentare;

E’ mantenuto, nella sola provincia di Imperia, in ragione della presenza nel settore alpino della trichina in volpi e roditori selvatici, il monitoraggio sui cinghiali cacciati;

Si dispone che il dirigente del Servizio regionale Prevenzione, competente per la materia, definisca, con proprio provvedimento, la durata e le modalità attuative del monitoraggio mantenuto nella provincia di Imperia.

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Claudio Burlando